

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 498 del 06 novembre 2019

**Elite Ambiente S.r.l., con sede legale in Via Mazzini, 13 36040 Brendola (VI) C.F. e P.IVA 01956070245. Ampliamento impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi con produzione di CSS. Comune di localizzazione: Grisignano di Zocco (VI). Procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018, D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 3/2000). Rilascio del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale.**

*[Ambiente e beni ambientali]*

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale del progetto «Ampliamento impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi con produzione di CSS», presentato da Elite Ambiente S.r.l. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza presentata da Elite Ambiente S.r.l., acquisita agli atti con protocollo regionale 17584 in data 16/01/2019; parere favorevole di compatibilità ambientale (n. 95) espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 03/10//2019; verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 03/10//2019, approvato nella seduta del Comitato Tecnico del giorno 23/10/2019.

Il Direttore

**PREMESSO** che:

in data 16/01/2019 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, da Elite Ambiente S.r.l. (con sede legale in Via Mazzini, 13 - 36040 Brendola (VI) C.F. e P.IVA 01956070245), domanda di procedura di V.I.A. con contestuale approvazione e autorizzazione del progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 4/2016, della L.R. n. 13/2018, della L.R. n. 15/2018, della D.G.R. n. 568/2018 e del D.Lgs. n. 42/2004), acquisita al protocollo regionale 17584.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati presso la Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale (U.O. V.I.A.) della Regione Veneto, in formato cartaceo, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica, con allegata la medesima documentazione in formato digitale. Ha, inoltre, versato il contributo istruttorio nella misura dell'importo minimo di € 5.000,00.

Verificato quanto previsto dal comma 2 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota in data 30/01/2019 - protocollo 39419, ha comunicato alle Amministrazioni ed agli Enti interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web della Regione del Veneto ([www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via](http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via), progetto n. 2/2019) e la richiesta di verifica documentale.

In data 26/02/2019, presso la sala consiliare del Municipio del Comune di Grisignano di Zocco (VI), il proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi art. 14 della L.R. n. 4 del 18/02/2016, secondo le modalità concordate con il Comune direttamente interessato dalla realizzazione dell'intervento (come da dichiarazione di Elite Ambiente S.r.l. acquisita in data 27/02/2019 al protocollo regionale 82857).

A seguito del deposito, da parte della Società proponente, dell'elenco aggiornato delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi da acquisire nell'ambito del procedimento unico attivato (acquisito al protocollo regionale 57719 in data 11/02/2019) e all'integrazione della documentazione progettuale già pubblicata ai sensi dell'art. 27-bis, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., gli Uffici dell'U.O. VIA hanno provveduto, con nota in data 22/02/2019 - protocollo 76422, a comunicare alle Amministrazioni ed agli Enti interessati l'avvenuta nuova pubblicazione della documentazione sul sito web della Regione del Veneto ([www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via](http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via), progetto n. 2/2019) e la relativa richiesta di verifica documentale.

Conclusa la verifica dell'adeguatezza e completezza documentale prevista dall'art. 27-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il Direttore dell'Area Tutele Sviluppo del Territorio, con nota 122422 in data 27/03/2019 ha comunicato l'avvio del procedimento, provvedendo a pubblicare su sito web l'avviso al pubblico di cui all'art. 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Durante l'iter istruttorio sono pervenute agli Uffici del Settore V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, dai seguenti soggetti (tutta la documentazione pervenuta è stata pubblicata sul sito web della Regione del Veneto <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via>, progetto n. 2/2019):

<i>Mittente</i>	<i>Data acquisizione al protocollo regionale</i>	<i>Numero protocollo regionale</i>
VIACQUA S.p.A.	13/06/2019	238027

L'argomento in questione è stato presentato durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 18/02/2019. Durante la medesima seduta è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'analisi tecnica del progetto.

In corso di istruttoria i proponenti hanno trasmesso documentazione aggiuntiva volontaria acquisita dagli Uffici regionali:

- in data 11/02/2019 al protocollo 57719;
- in data 26/02/2019 al protocollo 79118;
- in data 29/05/2019 al protocollo 209135;

e pubblicata nel sito internet dell'Unità Organizzativa V.I.A.: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via> - Progetto n. 2/2019.

Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità ambientale del progetto.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, il medesimo gruppo istruttorio, in data 23/05/2019, ha svolto un sopralluogo presso l'area interessata dall'intervento e una serie di incontri tecnici, ai quali sono stati invitati le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento.

Con nota in data 30/01/2019 - protocollo 39480 gli Uffici regionali dell'U.O. V.I.A., hanno trasmesso alla Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, copia della Dichiarazione di non necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017, al fine di acquisire un parere in merito.

L'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV.I.A. con nota n. 98178, acquisita dagli Uffici dell'U.O. V.I.A. in data 12/03/2019, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 60/2019 in data 06/03/2019, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di V.Inc.A. presentata dal proponente, dichiarando che è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: [www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via](http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via), progetto n. 2/2019).

La società Elite Ambiente S.r.l., con nota acquisita agli atti in data 22/07/2019 al protocollo regionale 326984, ha trasmesso la concessione idraulica rilasciata dal Consorzio di Bonifica Brenta (n. 11197 in data 15/07/2019) e la convezione sottoscritta con il medesimo Consorzio (n. 11198 in data 15/07/2019).

Con nota acquisita al protocollo regionale 391794 in data 11/09/2019, la società VIACQUA S.p.A. ha trasmesso una errata correzione sulla prescrizione precedentemente impartita (in data 13/06/2019 al protocollo regionale 238027) riguardante le acque autorizzate allo scarico in pubblica fognatura (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: [www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via](http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via), progetto n. 2/2019).

**VISTE** le Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee;

**VISTA** la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**V ISTO** il Decreto Ministeriale n. 52 del 30/03/2015

**V ISTO** il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente n. 29 del 13/02/2017,

**V ISTO** il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente n. 30 del 13/02/2017);

**VISTA** la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*" che ha abrogato la L.R. n. 10/1999;

**VISTA** la D.C.R. n. 42 del 03/05/2013

**VISTO** il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali (approvato con D.C.R. n. 30/2015);

**VISTA** la D.G.R. n. 1400/2017;

**VISTA** la D.G.R. n. 1628 del 18/11/2015;

**VISTA** la D.G.R. n. 1856 del 12/12/2015;

**VISTA** la D.G.R. n. 1988 del 23/12/2015

**VISTA** la D.G.R. n. 92 del 23/01/2007;

**VISTA** la D.G.R. n. 2257 del 08/08/2008;

**VISTA** la D.G.R. n. 568/2018;

**VISTO** il DDSCA n. 55 del 29/04/2016;

**VISTO** il parere n. 95, **Allegato A** al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico regionale V.I.A., nella seduta del 03/10/2019, ha espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di "Ampliamento impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi con produzione di CSS" presentato da Elite Ambiente S.r.l., con sede legale in Via Mazzini, 13 - 36040 Brendola (VI) C.F. e P.IVA 01956070245, dando atto:

- della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale e facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 60/2019 in data 06/03/2019 (acquista dagli Uffici dall'Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 98178 in data 12/03/2019), espresse dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV;
- che la validità temporale pari alla durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, sarà precisata nel provvedimento autorizzativo da adottarsi a chiusura del procedimento amministrativo attivato dalla società Elite Ambiente S.r.l.;

nel rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni ambientali:

#### PRESCRIZIONI/CONDIZIONI AMBIENTALI

1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.

2. Prima del rilascio dell'Autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, la proponente dovrà aggiornare le tavole grafiche di progetto inerenti la gestione degli scarichi delle acque meteoriche (con particolare riferimento alle acque bianche riutilizzare).

3. Sarà necessario rivedere la posizione della pesa in uscita: in tal senso il gruppo istruttorio propone di ri-posizionare la pesa di fronte al blocco uffici, garantendo quindi, una manovra più agevole e in sicurezza per i mezzi in uscita.

4. Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni impartite da VIACQUA S.p.A. con parere acquisto dagli Uffici dall'Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 238027 in data 13/06/2019, successivamente corrette con nota acquisita al protocollo regionale 391794 in data 11/09/2019:

4.1 lo scarico delle acque di dilavamento (1<sup>a</sup> pioggia) dovrà rispettare i limiti di cui alla Tabella 1, Allegato B, colonna "scarico in fognatura" del Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 107 del 05/11/2009.

5. Il recupero di rifiuti con produzione di CSS dovrà conformarsi alle disposizioni previste dall'art. 14 comma 6 dell'Elaborato A "Normativa di Piano" del Piano regionale di Gestione dei Rifiuti; in fase di rilascio dell'AIA saranno valutate le procedure descritte nelle Relazione concernenti la verifica della cessazione di qualifica di rifiuto.

6. Tenuto conto che talune attività di recupero di materia con cessazione di qualifica di rifiuto proposte, inclusa la preparazione per il riutilizzo, risultano al momento non conformi alla normativa vigente (EoW "caso per caso" ad oggi non autorizzabili dall'Autorità competente), in considerazione dei recenti sviluppi della disciplina specifica, dette operazioni dovranno conformarsi alle prescrizioni impartite con l'AIA, che terrà conto di eventuali aggiornamenti normativi.

7. I rifiuti in uscita dalle operazioni di accorpamento dovranno mantenere il codice CER di ingresso.

8. Deve essere effettuato il controllo radiometrico ai sensi del D.Lgs. n. 100/2011, sui rifiuti pertinenti;

9. Le operazioni di accorpamento e di miscelazione non sono da intendersi preliminari al recupero di materia effettuato presso l'installazione, per il quale sarà valutata la lavorazione congiunta di rifiuti diversi nell'ambito del recupero medesimo.

10. Sia assicurato, in ogni condizione prevedibile, il flusso delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali verso la vasca di accumulo attraverso adeguate soluzioni tecnico gestionali capaci di garantire il flusso anche in condizioni anomale di funzionamento dell'attuale impianto esistente (ad esempio convogliamento per gravità, sistema in parallelo a ridondanza dotato di dispositivi di segnalazione malfunzionamenti...).

11. Per le acque di seconda pioggia di dilavamento dei piazzali recapitanti nello scolo Cinosa vengano assicurate le condizioni previste dall'art. 39 del Piano di Tutela delle Acque- Norme Tecniche di Attuazione e il rispetto dei limiti di emissione nei corpi idrici superficiali, e in particolare, trattandosi di attività elencata nell'allegato F (punto 6), dovrà essere presentata all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico la relazione di cui al punto 1 dell'art 39.

12. Qualora nei fabbricati e manufatti oggetto dei lavori di ampliamento (ad es. struttura di copertura in cupolini) risultassero presenti materiali contenenti amianto (MCA), dovranno essere verificate le condizioni di integrità degli elementi stessi e adottate le misure appropriate di prevenzione e protezione dettate dalla normativa di settore (D.M. 06/09/1994 e s.m.i., D.G.R. n. 265 del 15/03/2011).

13. Al fine di garantire il completo convogliamento delle acque di prima pioggia dei piazzali esterni alla rete tecnologica di trattamento (dissabbiatura, disoleatura) dovranno essere messi in atto gli interventi necessari a garantire che il profilo angolare posizionato a terra garantisca per tutta l'estensione del confine est adiacente alla roggia Cinosa, la necessaria discontinuità tra la pavimentazione ed il declivio che porta alla roggia stessa.

**CONSIDERATO** che con nota protocollo regionale 412042 del 25/09/2019 è stata indetta la Conferenza di Servizi, di cui all'art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, per il rilascio del provvedimento di VIA, a valle dell'eventuale espressione del parere favorevole del Comitato Tecnico regionale V.I.A.;

**CONSIDERATO** che, a valle dell'espressione del parere favorevole di compatibilità ambientale del Comitato Tecnico regionale V.I.A., di cui al parere n. 95 del 03/10/2019, **Allegato A** al presente provvedimento, la Conferenza di Servizi, di cui all'art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, nella seduta del 03/10/2019, si è determinata favorevolmente in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale del progetto in oggetto;

**CONSIDERATO** il verbale della seduta di Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 03/10/2019;

**CONSIDERATO** che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 23/10/2019, è stato approvato il verbale della seduta del 03/10/2019;

**VISTI** gli art. 25 e 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e, in particolare, atteso che l'art. 26 stabilisce che il provvedimento di V.I.A. è sempre integrato nell'autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a V.I.A.;

**CONSIDERATO** pertanto che, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018, viene demandata alla Direzione Ambiente, la chiusura del procedimento amministrativo relativo all'autorizzazione del progetto di ampliamento impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi con produzione di CSS, sito nel Comune di Grisignano di Zocco (VI), attivato da Elite Ambiente S.r.l. (con sede legale in Via Mazzini, 13 - 36040 Brendola (VI) C.F. e P.IVA 01956070245), con l'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale;

**DATO ATTO** che, il parere di compatibilità ambientale sul progetto di "*Ampliamento impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi con produzione di CSS*", presentato da Elite Ambiente S.r.l. (con sede legale in Via Mazzini, 13 - 36040 Brendola (VI) C.F. e P.IVA 01956070245), costituisce atto endoprocedimentale finalizzato all'assunzione del provvedimento unico da rilasciarsi ai sensi dell'art. 27-bis comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con le modalità di cui al comma 7 del medesimo articolo previa convocazione, da parte della Direzione Ambiente, della conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti interessate per il rilascio del provvedimento di V.I.A. e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente, la conferenza di servizi sarà

convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il decreto del Direttore della Direzione Ambiente, di conclusione della conferenza di servizi costituirà il provvedimento autorizzatorio unico regionale comprensivo del provvedimento di VIA e AIA sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformità all'articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

**CONSIDERATO** che, il Consorzio di Bonifica Brenta, con nota in data 15/07/2019 - protocollo 11197/DL/bm (trasmesso in un primo momento esclusivamente alla Società proponente e al Comune di Grisignano di Zocco e successivamente anche alla Regione del Veneto (con nota acquisita a protocollo 425274 in data 03/10/2019 - **Allegato B** al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale)) ha espresso il proprio parere favorevole, con prescrizioni, al rilascio della concessione idraulica per:

- il mantenimento dello scarico nello scolo Cinosa delle acque metriche provenienti dalla copertura e dal piazzale di un fabbricato artigianale
- il mantenimento del fabbricato artigianale e di due tratti di recinzione rimovibile in prossimità dello scolo medesimo (Foglio 16, mappale 156 del Comune di Grisignano di Zocco (VI)).

Il parere è stato pubblicato nel sito internet dell'Unità Organizzativa V.I.A.:  
<http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via> - Progetto n. 2/2019.

**DATO ATTO** che, in sede della successiva conferenza di servizi convocata ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 241 del 07/08/1990, verranno impartite le prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti anche con riferimento alle BAT di settore, ferme restando quelle già indicate ai successivi punti del presente parere di compatibilità ambientale;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 152 del 13/12/2016;

**CONSIDERATO** che i termini del periodo transitorio previsto dall'art. 22 della L.R. n. 4/2016, centottanta giorni dalla pubblicazione sul BUR avvenuta in data 22/02/2016, risultano decorsi;

**VISTO** il comma 3 dell'art. 22 della L.R. n. 4/2016 che prevede che: "*Ai procedimenti amministrativi di cui al comma 2 che non siano ancora conclusi alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 21, si applicano le procedure della presente legge*";

decreta

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto facendolo proprio del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., n. 95 del 03/10/2019, **Allegato A** al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale (con validità temporale pari alla durata dell'Autorizzazione come sarà precisata nel provvedimento autorizzativo da adottarsi a chiusura del procedimento amministrativo attivato dalla società Elite Ambiente S.r.l.), dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale e facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 60/2019 in data 06/03/2019 (acquista dagli Uffici dall'Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 98178 in data 12/03/2019), espresse dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, subordinatamente al rispetto di prescrizioni/condizioni ambientali indicate nel medesimo parere;
3. di rilasciare il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto di variante al progetto di ampliamento impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi con produzione di CSS, nel Comune di Grisignano di Zocco (VI), presentato da Elite Ambiente S.r.l. (con sede legale in Via Mazzini, 13 - 36040 Brendola (VI) C.F. e P.IVA 01956070245), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali, riportate nel parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., n. 95 del 03/10/2019, **Allegato A** al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
4. di prendere atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi, di cui all'art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, espresse nella seduta di Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 03/10/2019;
5. di stabilire che, il provvedimento di VIA ha una validità temporale pari alla durata dell'Autorizzazione come sarà precisata nel provvedimento autorizzativo da adottarsi a chiusura del procedimento amministrativo attivato da Elite Ambiente S.r.l. Decorsa l'efficacia temporale, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;
6. di stabilire che, il presente provvedimento di giudizio di compatibilità ambientale sul progetto di "*Ampliamento impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi con produzione di CSS*", presentato da Elite Ambiente S.r.l. (con sede legale in Via Mazzini, 13 - 36040 Brendola (VI) C.F. e P.IVA 01956070245), costituisce atto endoprocedimentale finalizzato all'assunzione del provvedimento unico da rilasciarsi ai sensi dell'art. 27-bis

- comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con le modalità di cui al comma 7 del medesimo articolo previa convocazione, da parte della Direzione Ambiente, della conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti interessate per il rilascio del provvedimento di V.I.A. e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente, la conferenza di servizi sarà convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il decreto del Direttore della Direzione Ambiente, di conclusione della conferenza di servizi costituirà il provvedimento autorizzatorio unico regionale comprensivo del provvedimento di VIA e AIA sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformità all'articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
7. che, in sede della successiva conferenza di servizi convocata ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 241 del 07/08/1990, verranno impartite le prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti anche con riferimento alle BAT di settore, ferme restando quelle già indicate ai successivi punti del presente parere di compatibilità ambientale. Nella medesima sede dovranno essere recepite anche le prescrizioni impartite dal Consorzio di Bonifica Brenta, nel proprio parere favorevole al rilascio della concessione idraulica, acquisto al protocollo regionale 425274 in data 03/10/2019 - **Allegato B** al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
  8. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
  9. di trasmettere il presente provvedimento a Elite Ambiente S.r.l. (con sede legale in Via Mazzini, 13 - 36040 Brendola (VI) C.F. e P.IVA 01956070245 - PEC: eliteambiente@pec-mail.it e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, al Comune di Grisignano di Zocco, alla U.O. Ciclo Rifiuti della Direzione Ambiente, alla Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso - U.O. Commissioni VAS VINCA, al Direttore Generale di ARPAV, alla Società Viacqua S.p.A., al Consorzio di Bonifica Brenta;
  10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  11. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Loris Tomiato